

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 08/01/2021

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 30 marzo 2015 con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione.

A seguito della estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta ad agosto 2019, ex art. 125-sexies T.U.B., parte ricorrente chiede il rimborso delle commissioni per euro 1.992,07 e della penale di estinzione anticipata per euro 147,26.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni eccepisce che:

- il ricorrente ha sottoscritto quietanza liberatoria con la quale, dichiarando di avere ricevuto i rimborsi contrattualmente previsti a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento, ha espressamente rinunciato alla corresponsione di somme ulteriori determinate secondo il criterio del *pro rata temporis*;
- le commissioni di distribuzione sono state corrisposte ad un terzo, come è documentato dalla relativa fattura e, pertanto, tali oneri non sarebbero stati comunque rimborsabili;
- la penale di estinzione anticipata deve ritenersi legittima.

DIRITTO

Il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008,

relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;
- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;
- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato *inter alia* che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up-front*, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, T.U.B.

Per il rimborso dei costi *recurring* si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse in questa materia trovano applicazione i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- per i costi *recurring* nonché per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

La resistente produce la quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente, ritenendo che con tale atto abbia rinunciato a far valere le ragioni di credito azionate nel presente procedimento.

La genericità e indeterminatezza della dichiarazione resa dal ricorrente nell'atto di quietanza non consentono di attribuire ad essa efficacia rinunciativa di ulteriori richieste restitutorie e, pertanto, il ricorrente ha il diritto di ricevere le eventuali differenze ancora dovute per effetto dell'estinzione anticipata.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione (pilota) n. 9478 del 22.5.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha così statuito:

- le commissioni a favore del finanziatore sono *recurring* per l'intero importo e si rimborsano secondo il criterio del *pro rata temporis*;
- le commissioni di distribuzione sono *recurring* e si rimborsano secondo il criterio *pro rata temporis*;
- le spese di invio delle comunicazioni periodiche sono *recurring* e si rimborsano secondo il criterio contrattuale.

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi indicati nella seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,90%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,48%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	comm. finanziatore (recurring)	€ 2.320,57	€ 1.392,34 ☉	€ 892,88 ○	○	€ 267,87	€ 1.124,47
○	comm. distribuzione (recurring)	€ 1.446,00	€ 867,60 ☉	€ 556,38 ○	○		€ 867,60
○	spese comunicaz. (recurring)	€ 22,00	€ 13,20 ○	€ 8,46 ○	☉	€ 13,20	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.992,07
interessi legali	si ▼

Con riferimento alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 che ha così statuito: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo

spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

Nel caso di specie parte ricorrente non deduce elementi volti a dimostrare che l'addebito sia privo di giustificazione.

Nello stesso tempo l'intermediario ha calcolato tale commissione al netto degli oneri rimborsati, per un importo pari ad euro 147,26.

In conformità all'orientamento del Collegio, parte ricorrente ha diritto alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di penale in eccesso per 19,92 euro a titolo di penale rispetto a quello che avrebbe pagato ove l'ammontare delle restituzioni in conteggio estintivo fosse stato determinato in conformità alla tabella sopra riportata.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.011,99 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA